



# FISAC

## EMILIA ROMAGNA

### 2021 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE & ASSEGNO PONTE

Poi dal 2022 si cambierà ...

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'8 giugno 2021, il Decreto-legge n. 79 dell'8 giugno 2021, riguardante le misure urgenti in materia dell'assegno temporaneo per i figli minori, in attesa che diventi operativa a partire dal 1° gennaio 2022 la misura dell'assegno unico per i figli (Legge n. 46 del 1° aprile 2021). Con l'approvazione del nuovo Decreto-legge si interviene su due fronti:

- potenziamento degli Assegni Nucleo Familiare (ANF) per le famiglie che già possiedono i requisiti per accedervi;
- per chi non può accedere ad ANF adozione di un assegno temporaneo o "ponte" (lavoratori autonomi, disoccupati/inoccupati, incapienti).

**Pertanto per i lavoratori dipendenti resta confermato per il 2021 Assegno Nucleo Familiare (ANF).**

**In subordine agli ANF per il 2021 si aggiunge la possibilità di accedere all'Assegno Ponte.**

**Entrambe le misure non concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

**Di seguito in modo riepilogativo le specifiche.**

**Per ogni approfondimento rimandiamo agli uffici dell'INCA CGIL**



## ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF)

L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di lavoratori dipendenti dei settori privato, pubblico o percettori di alcuni redditi assimilati.

L'importo dell'assegno, rilevato in apposite tabelle, è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

Gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare sono stati maggiorati di 37,50 euro per ciascun figlio per i nuclei fino a due figli oppure 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei di almeno tre figli.

**PER ACCEDERVI NON È RICHIESTO INDICATORE ISEE.**

#### TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA E MODALITÀ DI EROGAZIONE ASSEGNO

La domanda può già essere presentata all'INPS. La modalità di erogazione da parte del datore di lavoro in busta paga è rimasta invariata.

#### CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ASSEGNO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare, come definito dalla legge, riguarda i lavoratori dipendenti, i parasubordinati, i pensionati ed è erogato SOLO a richiesta del lavoratore. Le condizioni di base sono esistenza di un determinato nucleo familiare e rispetto di determinati limiti di reddito.

## MODALITÀ DI INOLTRO DELLA DOMANDA

La richiesta deve essere effettuata esclusivamente IN VIA TELEMATICA con due diverse modalità.

- IN PROPRIO accedendo alle modalità di richiesta tramite il sito [www.inps.it](http://www.inps.it)
- CON L'AUSILIO DEI PATRONATI ed in questo caso ricordiamo che **il patronato INCA è a disposizione degli iscritti FISAC/CGIL per effettuare le richieste in modo assolutamente gratuito.**

**Per effettuare le richieste presso gli uffici INCA prendere con sé copia dei redditi 2020 (CUD + modello 730 se è stato effettuato) di tutti gli interessati.**

## LIMITI DI REDDITO

L'ANF spetta quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge. Detti limiti sono riportati in tabelle che rispecchiano la composizione del nucleo familiare

Per le richieste 2021 il reddito di riferimento è quello dell'anno 2020.

IN ALLEGATO IL FILE EXCELL CON LE TABELLE INPS ANF SU REDDITI.

## IN QUALE MISURA SPETTA

Il diritto e la misura dell'assegno dipendono dal numero dei componenti e dal reddito del nucleo, nonché dalle caratteristiche del nucleo stesso (ad esempio famiglie monoparentali, presenza di familiari con handicap, ecc.).

## NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare di riferimento per gli assegni familiari è composto da:

- Il richiedente;
- Il coniuge se non separato legalmente;
- I figli (legittimi, adottivi, affidati, naturali, o nati dal matrimonio del coniuge) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili;
- I figli di età compresa tra 18 e 21 anni purché studenti o apprendisti, nel caso di nuclei numerosi (qualora siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni);
- I nipoti diretti a carico, con meno di 18 anni;
- I fratelli le sorelle e i nipoti collaterali (se orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione di reversibilità) con meno di 18 anni o senza limiti di età se inabili.

## PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

Nel caso di persone separate o divorziate, nonché per le famiglie di fatto, occorre richiedere una preventiva autorizzazione direttamente all'INPS.

Analoga autorizzazione preventiva va richiesta nel caso di assegni per figli studenti o apprendisti di età compresa tra 18 e 21 anni.

## ASSEGNO FAMILIARE E PART TIME

Per il personale a part time l'assegno spetta:

- Se il contratto a Part time è superiore alle 24 ore per la categoria operari e alle 30 ore per la categoria impiegati l'ANF spetta in misura intera;
- Se il contratto a Part Time è inferiore a quanto sopra indicato spetta per il numero delle giornate effettivamente lavorate.

## SE CAMBIA IL NUCLEO FAMILIARE

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione con le modalità sopra descritte

## SE CAMBIO DATORE DI LAVORO

La domanda **non deve** essere ripresentata nel caso in cui cambi datore di lavoro.

## RECUPERO EVENTUALI ARRETRATI NON RICHIESTI

Nel caso in cui negli anni precedenti non sia stata presentata la domanda per l'ANF è possibile recuperare fino a 5 anni di arretrati. A tale proposito ci si può sempre rivolgere ai Patronati INCA.

# ASSEGNO UNICO TEMPORANEO (AU ) /ASSEGNO PONTE

L'AU spetta in subordine agli ANF e interessa:

- i lavoratori dipendenti che non hanno diritto all'Assegno al Nucleo Familiare (es.:in caso altri redditi incidano in misura superiore al 30% sul reddito complessivo)
- i lavoratori autonomi
- i disoccupati che non siano titolari di NASPI

Requisiti cumulativi:

- essere cittadino italiano o Ue o suo familiare titolare di diritto di soggiorno o di permesso di soggiorno permanente. Cittadini non appartenenti alla UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso per motivi di lavoro o di ricerca per una durata di almeno sei mesi. Sono equiparati ai cittadini italiani gli stranieri con lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
- essere soggetto a imposizione fiscale in Italia, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta risultano iscritte nelle anagrafi dei residenti o hanno il domicilio o la residenza in forza del codice civile.
- avere la residenza e il domicilio in Italia e figli minori a carico, la circolare specifica deve esserci la convivenza e nel caso di affido condiviso l'AU è erogato al 50% tra i due genitori. Per figlio a carico si intende il carico fiscale pertanto il figlio minore non deve avere un reddito complessivo superiore a 4.000€.
- residenza almeno biennale in Italia anche se non continuativa o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o con durata almeno di sei mesi, se risulta percettore di ANF non può accedere all'AU.
- **ESSERE IN POSSESSO DI UN ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ MAX 50.000 €**

Il diritto all'AU è riconosciuto anche ai nonni per i nipoti in linea retta a carico dell'ascendente se presenti nell'ISEE di quest'ultimo purché vi sia un atto formale di affido o di collocamento/accasamento etero familiare.

Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso se non c'è accordo con richiesta di pagamento al genitore che convive con il figlio espressa all'atto della domanda, l'Inps provvede suddividere al 50% l'importo in capo ai genitori.

Nel caso invece di genitori coniugati, genitori naturali fuori dal matrimonio o genitore solo poiché vedovo o l'altro non ha riconosciuto il figlio, il pagamento spetta per intero al richiedente.

Il livello ISEE del nucleo familiare determina l'importo dell'assegno, al crescere del livello ISEE diminuisce l'importo dell'assegno unico, come da tabella allegata al DI, all'importo spettante si applica una maggiorazione di 50 € per ciascun figlio minore con disabilità.

Le domande non saranno prese in considerazione se non risulta presentata una DSU, o non risulti un minore o un ISEE scaduto,

Le domande presentate entro il 30 settembre 2021 consentono il pagamento con decorrenza 1 luglio 2021, quelle presentate dopo tale termine avranno il pagamento con decorrenza dal mese di presentazione.

Modalità operativa, le persone devono essere munite di DSU o ISEE, per valutare il rispetto del limite di 50.000€ di reddito familiare; l'indicatore ISEE minori è valido solo per nuclei familiari composti da genitori non coniugati, viceversa l'indicatore minore coincide con l'ISEE ordinario.

**ISCRIVITI ALLA FISAC  
PER ESSERE INFORMATO  
PER ESSERE TUTELATO**